

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

Provincia di Bergamo

Piazza Libertà n. 1 tel. n. 035 6228411

Rep. atti n. 2538

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO E L'ISTITUTO COMPRESIVO DI PONTE SAN PIETRO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE – A.S. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021

L'anno duemilasedici, il giorno 29 del mese di agosto, in Ponte San Pietro nella
Residenza comunale, fra i signori:

- dott. LOCATELLI Marco, nella sua qualità di Responsabile Area 3.01 "Servizi
cultura, biblioteca e pubblica istruzione" del Settore 3, domiciliato per la carica
presso la sede comunale in Piazza Libertà n. 1, che interviene nel presente atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ponte San
Pietro, a ciò autorizzato in forza dell'atto di nomina n. 930-1 in data 03.02.2016
– P.I. 00250450160;

- dott.ssa CARTASEGNA Maria Nadia, nella sua qualità di Dirigente scolastico
dell'Istituto comprensivo di Ponte San Pietro, con sede in Ponte San Pietro (Bg)
Piave n. 15, qui domiciliata ai fini del presente contratto – C.F. 91025820167;

che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, dichiarano
espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di
essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la
rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto,

PREMESSO

- che con deliberazione G.C. n. 63 in data 30.03.2016 e con Verbale n. 7 del

21.04.2016 dell'Istituto comprensivo è stato approvato lo schema di convenzione per la concessione in uso degli impianti sportivi di proprietà comunale per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

1. Il Comune è proprietario dei seguenti impianti sportivi:
 - a) palestra sita in Ponte San Pietro – Via Piave n. 15;
 - b) palestra sita in Ponte San Pietro – Via G. Verdi n. 7;
 - c) palestra sita in Ponte San Pietro – Via don L. Allegrini n. 23 (frazione di Locate).
2. Le strutture di cui al precedente comma 1 sono destinate in via prioritaria all'uso scolastico.

ARTICOLO 2

1. Il Comune concede all'Istituto Comprensivo, che accetta, di usufruire in orario scolastico degli impianti sportivi di cui all'art. 1 per la normale attività didattica.
2. L'Istituto Comprensivo potrà usufruire delle strutture oggetto della presente convenzione anche in giorni ed orari extrascolastici, per esigenze esclusivamente didattiche; in tal caso, il dirigente scolastico ne darà comunicazione al Comune almeno 15 giorni prima dell'utilizzo.

ARTICOLO 3

1. Il Comune si impegna a concedere alle società, associazioni e/o gruppi richiedenti gli spazi e le strutture in parola esclusivamente al di fuori dell'orario scolastico, per corsi, allenamenti, gare, manifestazioni o iniziative sportive,

ricreative, educative o culturali. Sono in ogni caso escluse le concessioni su richiesta di utilizzazione per scopi di natura politica o sindacale.

2. L'eventuale deposito di materiale da parte delle società, associazioni e/o gruppi richiedenti non dovrà ostacolare la normale attività didattica e andrà concesso solo in locali appositi e concordati con il dirigente scolastico.

3. Per ogni impianto di cui trattasi, il Comune comunicherà all'Istituto Comprensivo, all'inizio di ciascun anno scolastico, i nomi del responsabile della gestione della struttura sportiva, delle persone incaricate della custodia e della pulizia, dei soggetti terzi coinvolti nella gestione dell'impianto;

4. Sempre ad inizio di ciascun anno scolastico, il Comune trasmetterà all'Istituto Comprensivo il calendario di utilizzo degli impianti sportivi negli orari di propria competenza, indicante il tipo dei corsi in programma, il numero dei partecipanti ai singoli corsi, il nome degli istruttori, il nome e la qualifica di ogni altro addetto. Ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994 l'Istituto Comprensivo darà il proprio assenso a detto calendario o lo respingerà con adeguata motivazione.

5. L'Istituto Comprensivo non potrà sub-concedere a soggetti terzi, in tutto od in parte, con o senza corrispettivo, gli impianti oggetto della presente convenzione, senza apposita autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 4

1. Comune e Istituto Comprensivo dovranno garantire la pulizia e la custodia delle strutture sportive oggetto della presente convenzione negli orari di propria competenza.

2. Le attività di custodia in specifico consistono:

a) nell'apertura e chiusura degli impianti secondo la programmazione disposta da ciascun ente sulla base di un calendario di utilizzo che potrà essere visionato dall'altra parte;

b) nella custodia degli impianti e delle attrezzature ivi presenti, secondo inventario.

3. Le attività di pulizia da svolgersi al termine di ogni utilizzo giornaliero in specifico consistono:

a) nella pulizia e sistemazione di campi/spazi/palestre di gioco e relativi locali, spogliatoi, bagni e docce;

b) nella sistemazione e pulizia degli spazi destinati al pubblico ogni qualvolta esso è presente;

c) nella pulizia e sistemazione dei restanti locali e spazi.

4. Il personale addetto alla pulizia di entrambi gli enti dovrà cooperare, di regola alternandosi nelle prestazioni, per le pulizie straordinarie o da effettuarsi con cadenza settimanale o plurisettimanale, quali, ad esempio: pulizie di vetri, lavatura pavimenti con macchine.

5. Il Comune si riserva la facoltà di garantire detti servizi anche mediante appalto o convenzionamento con altro soggetto.

6. Comune e Istituzione scolastica si impegnano a istruire il proprio personale:

a) sull'obbligo di far rispettare i regolamenti di utilizzo degli impianti, con particolare riguardo all'obbligo degli utenti di indossare calzature adeguate;

b) sul sorvegliare che persone non autorizzate entrino nelle strutture;

c) sul divieto di fornire a persone estranee le chiavi di accesso ai locali;

d) sull'obbligo di far rispettare il divieto di fumare.

7. L'Amministrazione Comunale provvede alla manutenzione straordinaria

degli impianti.

ARTICOLO 5

1. Prima dell'accesso all'uso dei locali e delle attrezzature, la Scuola verifica giornalmente lo stato dei locali e delle attrezzature; nel caso in cui riscontrasse eventuali danni e/o sottrazioni dovrà dare immediata comunicazione al Comune.

2. Il dirigente scolastico è esonerato da qualsiasi responsabilità per i danni occorsi al di fuori del periodo di utilizzo degli impianti da parte delle scuole.

3. Durante il normale orario scolastico, l'Istituto Comprensivo risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi concessi in uso. In tale periodo, la scuola solleva altresì il Comune da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

ARTICOLO 6

1. La presente convenzione ha durata dal 01.09.2016 al 31.08.2021.

2. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 codice civile, le seguenti ipotesi:

a) inadeguata pulizia di almeno uno degli impianti sportivi, segnalata o verificata direttamente con motivato rapporto, per oltre tre volte in un arco di tempo di dodici mesi;

b) uso improprio degli impianti sportivi rispetto alle finalità e alle modalità previste dall'art. 3 della presente convenzione, per oltre tre volte in un arco di tempo di dodici mesi;

c) mancato risarcimento per danni agli impianti.

3. Il Comune, a semplice richiesta, potrà tornare nella piena disponibilità degli impianti sportivi oggetto della presente convenzione per lavori di manutenzione straordinaria, per rilevanti motivi di pubblico interesse o nei casi di forza maggiore (esempio a seguito di calamità naturali).

ARTICOLO 7

1. Il foro di Bergamo sarà competente a dirimere le controversie connesse e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione, non definite in via breve ed amichevole tra le parti contraenti.

2. Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione, mediante scrittura privata, sono a carico del Comune.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa richiamo alle disposizioni del codice civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, in quanto applicabili con la natura dell'atto.

La presente scrittura privata non è soggetta all'obbligo della registrazione, ai sensi dell'art. 1 parte II tabella del DPR n. 131 del 26.04.1986.

Il presente atto, scritto con il trattamento testi in videoscrittura, si compone di sei facciate.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
IL RESPONSABILE AREA 3.01 DEL SETTORE 3
dott. LOCATELLI Marco

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa CARTASEGNA Maria Nadia

Imposta di bollo esente
ai sensi dell'art. 16 - allegato B - DPR n. 642 del 26.10.1972